

CAMERA DEI DEPUTATI N. 660-A**RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE**

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

RELATORE **CALCAGNO**, *per la maggioranza*
Relatore di minoranza RIVERA

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BURATO, BONOMI, FRANZO, TRUZZI, FINA*Annunziata il 1° luglio 1949*Proroga dei contratti di affitto di fondi rustici agli affittuari
non coltivatori diretti*Presentata alla Presidenza il 23 luglio 1949***RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La IX Commissione permanente di agricoltura ha preso in esame con urgenza la proposta di legge n. 660 dell'onorevole Burato e altri presentata il 1° luglio 1949, convinta che il problema da esso richiamato meriti una equa soluzione.

Si è sollevata in Commissione e in Aula un'eccezione di preclusione sulla proponibilità stessa della legge, per il motivo che, in occasione della discussione della legge di proroga dei contratti agrari 25 giugno 1949, n. 353, la Camera respinse, nella seduta del 27 aprile 1949, l'emendamento Bonomi rivolto ad esten-

dere la proroga stessa dall'ambito degli affittuari « coltivatori diretti » anche a quello degli affittuari « conduttori ».

Senonché, è evidente la fallacia dell'eccezione.

Vero è che l'articolo 53 del regolamento della Camera stabilisce: « Una proposta respinta dalla Camera non può essere ripresentata per tutta la sessione ». Ma, a prescindere da ogni indagine sulla esatta coincidenza delle due materie in esame, non sembra potersi dubitare, secondo i principi, che una sanzione così rilevante come quella dell'articolo 53, la

quale oggi sbarra la via alla proponibilità per tutta la legislatura, debba essere strettamente contenuta nei limiti previsti.

Ora, non v'è dubbio che « proposta » è tecnicamente la *proposta di legge* organicamente e compiutamente considerata, non già un singolo *emendamento* nel corpo di una data *proposta*, la quale trascende per struttura ed ampiezza l'emendamento stesso.

Questa interpretazione rigorosa risponde alla circostanza che anche in altri testi, e persino nella stessa intitolazione del Capo VIII del Regolamento (sotto cui sta l'articolo 53), non si parla di *proposta* se non nel senso tecnico e compiuto di « proposta di legge », di cui il Regolamento disciplina infatti la presentazione e lo svolgimento.

Ogni diversa tesi urterebbe contro i principi generali del diritto, poiché darebbe interpretazione estensiva ad una norma tassativa, come quella contenente la sanzione di cui all'articolo 53.

Ciò premesso, scendiamo nel merito della proposta.

È noto che i contratti agrari di affitto con affittuari conduttori, non coltivatori diretti, furono regolati da provvedimenti eccezionali di blocco sino all'annata agraria 1945-46, sia in relazione alla durata del rapporto che per la determinazione dell'ammontare del canone di affitto.

Con decreto legislativo 1° aprile 1947, numero 273, la proroga dei contratti agrari di affitto fu deliberata solamente a favore dei coltivatori diretti; proroga che si è rinnovata anche per la futura annata agraria 1949-50 con la legge approvata dal Parlamento il 25 giugno 1949, n. 353.

La regolamentazione parziale, anche in via eccezionale, della delicata materia ha dimostrato, nei tre anni di libera contrattazione dei fitti con gli affittuari non coltivatori diretti, come sia necessario prorogare, per la prossima annata agraria, i fitti anche nei confronti di questa categoria di agricoltori, in attesa della emanazione della legge sulla riforma dei contratti agrari.

Ciò è necessario precipuamente al fine di far funzionare convenientemente l'istituto del-

l'equo canone, ormai acquisito in tutti i rapporti di affitto, pilastro principale delle norme in elaborazione della legge sulla riforma dei contratti agrari.

Il grande numero di escomi, già convalidati ed in corso di convalida, corrispondenti di consueto a tutte le istanze avanzate dagli affittuari conduttori per l'applicazione dell'equo canone, danno la misura del modo con cui nel campo dei contratti non prorogati i canoni tendono ad aumentare disordinatamente.

Quando poi si consideri che con recentissimo provvedimento, in corso di pubblicazione la Camera e il Senato hanno prorogato di un anno i contratti in corso dei salariati agricoli, risulta ancora più evidente la necessità della proroga in discussione.

Gli affittuari conduttori sono infatti i datori di lavoro della maggior parte dei salariati agricoli, cosicché la stessa proroga per questi ultimi sarebbe raggirata in caso di mancata proroga dei contratti a favore dei loro datori di lavoro.

La Commissione ha d'altro canto esaminata la giusta aspirazione di quei proprietari che intendono di avere il possesso del fondo per condurlo direttamente.

Con tale facoltà essa intende facilitare ai proprietari il ritorno alla feconda attività dell'agricoltura.

La facoltà può esercitarsi anche nel caso che il proprietario intenda affittare il fondo a coltivatori diretti o a cooperative costituite tra i coltivatori diretti.

Sono stati esclusi dalla proroga quegli affittuari speculatori, i quali, in contravvenzione alla legge, hanno subaffittato il fondo.

È stato altresì previsto che nei casi contemplati nelle lettere a) e b) dell'articolo 2 venga garantita la permanenza nel fondo dei salariati fissi alle dipendenze dell'affittuario uscente.

Pertanto la Commissione si augura che la Camera voglia esaminare con urgenza la proposta di legge, che si onora di sottoporre alla sua approvazione.

CALCAGNO, *Relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sembra a chi riferisce che il motivo, per il quale la maggioranza della Commissione si è indotta a proporre di tornare sulla deliberazione già presa tanto di recente, consistente nello escludere dalla proroga gli affittuari non coltivatori diretti, non sia tale da determinare una precipitosa correzione di una legge di fresco approvata dai due rami del Parlamento.

Tanto più ci sembra improponibile codesto ampliamento di proroghe, in quanto la Camera, nella sua seduta del 27 aprile di quest'anno ha discusso e respinto la proroga agli affittuari, anche nel caso essi la concedano ai salariati dipendenti.

Sano era certo il principio di far ritornare la normalità nella conduzione agricola, andando per gradi: e, come a giustificazione delle proroghe, concesse ai coltivatori diretti, è stato posto lo scopo di dare stabilità ai lavoratori ed al lavoro quella situazione di alto riguardo, che traspira dallo spirito e dalla lettera della Costituzione, non vi è ragione che là, dove il lavoro ed i lavoratori non sono interessati, venga sacrificata la proprietà, specialmente la media e piccola proprietà, per la quale la Costituzione proclama di doversi dare aiuto e protezione.

Né si dica, come si dice nella proposta di legge, che sia opportuno, oggi che dal Governo si è preso impegno di presentare al Parlamento un disegno di legge, che dovrà trasformare in biennali i contratti di salario fisso, che la Commissione e la Camera debbano trarne la opportunità di beneficiare i conduttori non lavoratori di una proroga, non essendovi alcun legame di dipendenza o di diretto collegamento tra i due provvedimenti.

È ben vero che nella relazione di minoranza Grifone-Lizzadri ed altri, al disegno di legge sulle Disposizioni sui contratti agrari di mezzadria ecc. è indicata proprio una « subordinazione » tra i due provvedimenti, cioè è richiesto che si addivenga al riconoscimento della giusta causa ai salariati, perché dalla opposizione si possa annuire alla estensione del beneficio della proroga a tutto il settore dell'affitto.

Nel testo la questione è posta nei seguenti termini:

« Noi siamo stati e rimaniamo su queste nostre posizioni, ma, di fronte all'assurda pre-

tesa di una parte della maggioranza di estendere la giusta causa nelle disdette agli affittuari conduttori (capitalisti), insistendo, malgrado i ripetuti e autorevoli impegni assunti in contrario, nel negarla ai salariati, noi siamo costretti a ricordare che tale nostra posizione deve intendersi subordinata al riconoscimento della giusta causa ai salariati, sembrandoci oltre tutto immorale che un affittuario capitalista possa rimanere sul fondo, indisturbato, a tempo indeterminato, e conservare al tempo stesso il diritto di escomiare a suo insindacabile arbitrio i suoi dipendenti ».

La « immoralità » che il conduttore capitalista possa rimanere indisturbato sul fondo, mentre ha il diritto di escomiare ad arbitrio i suoi dipendenti, permarrà, tuttavia, per i *braccianti*, se, come sembra, la futura legge riguarderà i *salariati fissi*.

Ma, anche supponendo che codesta condizione posta, con così recise parole dalla opposizione, sia da considerare adempiuta con la promessa di proposta di legge fatta dal Governo, cioè, anche se l'attuale proposta di legge Burato, sia il frutto di un accordo tra le parti in contrasto, non ci sembra che questo lento ritorno al normale, dal quale attende un beneficio la produzione e la proprietà terriera, debba essere arrestato, lasciando ancora in orgasmo tutta la proprietà rustica, anche quella che, per essere affittata ad imprenditori non lavoratori, era prossima a vedere abolite le bardature di guerra e di dopo-guerra, che rappresentano lo scapito di ogni classe e di ogni categoria.

L'interesse generale è che l'agricoltura torni ad adempiere alla sua funzione sociale, che è quella di produrre più e meglio: è interesse di tutti, poi, umano, politico e sociale, che il lavoratore si elevi materialmente e moralmente.

Questo progetto Burato non serve, ed anzi forse contrasta all'uno ed all'altro dei due scopi, che dovremmo prefiggerci e che la Costituzione ci prospetta come nostro imprescindibile dovere.

È ben vero che si afferma che, non concedendo proroga agli affittuari conduttori non lavoratori, si può accendere la concorrenza tra i singoli affittuari, ma ciò, se pur potrà verificarsi, non riguarda il lavoratore ed i suoi interessi.

Né si comprende perché lo Stato debba concedere tale protezione ad una categoria, nella quale, se si contano anche figure benemerite dell'agricoltura, giuste e serene nei riguardi dei dipendenti, si contano anche figure che tali qualità non hanno e che, comunque, per non essere il terreno cosa propria e per avere mentalità ed attitudini speculative, sono portate a gravare la mano su chi lavora e sulle risorse del terreno, del quale talora si inducono a compiere coltivazioni di rapina.

Il proprietario invece ha interessi diversi

ed in genere attitudini non angariche nei riguardi dei dipendenti.

Inopportuna dunque ci sembra e da nulla giustificata la proposta Burato ed altri, perché, limitando ancora la disponibilità del bene, anche nel caso dell'affittuario imprenditore, non giova al lavoratore ed angustia e scoraggia ancor più i possidenti agricoli, dai quali la finanza dello Stato, delle provincie e dei comuni si attendono, e giustamente, un contributo che sia il più elevato possibile, per la resurrezione delle finanze e dell'economia del Paese.

RIVERA, *Relatore di minoranza.*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le norme di cui alle legge....., n., si estendono, in quanto applicabili, agli affitti di fondi rustici ad affittuario non coltivatore diretto.

ART. 2.

La proroga non è ammessa, oltre che nei casi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 1 aprile 1947, n. 273, anche nel caso che il proprietario intenda affittare il fondo a coltivatori diretti o a cooperative tra essi costituite.

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

I contratti di affitto di fondi rustici ad affittuari non diretti coltivatori e le partecipazioni, comunque denominate, a non diretti coltivatori sono prorogati fino a tutta l'annata agraria 1949-50.

È considerata annata agraria 1949-50 anche quella che abbia inizio tra il 1° gennaio e il 1° marzo 1950, quando il contratto agrario decorra da tale data per consuetudine locale.

ART. 2.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 1 e 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° aprile 1947, n. 273, la proroga non è ammessa nei casi seguenti:

a) se il proprietario intenda condurre direttamente il fondo e dimostri di essere in possesso dell'attrezzatura necessaria per la conduzione;

b) se il proprietario intende affittare il fondo a coltivatori diretti o a cooperative fra questi costituite;

c) se l'affittuario abbia subaffittato il fondo o, senza il consenso del proprietario, abbia ceduto ad altri il contratto di affitto, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146;

d) se, in data anteriore al 15 luglio 1949, l'affittuario uscente abbia proceduto alla consegna del fondo o di parte rilevante di esso,

ART. 3.

La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge è attribuita alla Sezione specializzata presso i tribunali e le Corti di appello, prevista dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, la quale, per l'esame delle controversie stesse, è composta, oltre che dal Presidente e di due giudici togati, di quattro esperti che saranno nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, dalle organizzazioni provinciali dei locatori, e, per gli altri due, dalle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori.

ART. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

in conformità degli usi locali, all'affittuario entrante e questi abbia immesso nel fondo il bestiame destinato alla conduzione del medesimo.

Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)*, ai salariati fissi dipendenti dall'affittuario disdettato deve essere assicurata la permanenza nel fondo, in relazione alla nuova forma di conduzione.

ART. 3.

La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge è attribuita alle Sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti di appello, previste dall'articolo 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, e successive modificazioni. La Sezione specializzata per l'esame delle controversie stesse è composta, oltre che del Presidente e di due giudici togati, di quattro esperti che saranno nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, dalle organizzazioni provinciali dei locatori, e, per gli altri due, dalle organizzazioni provinciali degli affittuari conduttori.

ART. 3-bis.

Alla proroga di cui all'articolo 1 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge 25 giugno 1949, n. 353.

ART. 4.

Identico.